



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 69 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 996/15 del 30.12.2014 emessa nel giudizio TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l. ed i Comuni di OSTUNI (BR), FERRARA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), FURCI SICULO (ME), LETOJANNI (ME), FIRENZE, PADOVA, ROMA CAPITALE, NORGARO TORINESE (TO), TRAPANI, CODOGNO (LO) e TAORMINA.</b>
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 12° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 996/15 del 30.12.2014 emessa nel giudizio TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l. ed i Comuni di OSTUNI (BR), FERRARA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), FURCI SICULO (ME), LETOJANNI (ME), FIRENZE, PADOVA, ROMA CAPITALE, NORGARO TORINESE (TO), TRAPANI, CODOGNO (LO) e TAORMINA.**

Premesso che la TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato i Comuni di OSTUNI (BR), FERRARA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), FURCI SICULO (ME), LETOJANNI (ME), FIRENZE, PADOVA, ROMA CAPITALE, NORGARO TORINESE (TO), TRAPANI, CODOGNO (LO) e TAORMINA, proponendo opposizione alla cartella di pagamento n.02120130006368163, notificata da parte di Equitalia Nord S.p.a. quale concessionaria per la riscossione dei proventi tributari ed amministrativi per la provincia di Bolzano, in relazione a verbali d'accertamento elevati dalle polizie locali dei comuni in atti per violazioni del codice della strada.

che in data 12/01/2017, prot. com.le n. 708, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 996/15 - R.G. n. 3623/14 - del 30/12/2014, depositata in cancelleria il 13/01/2015, con cui il Giudice di Pace di ROMA

- a) ha accolto parzialmente il ricorso della TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l.;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge ed €. 300,00 per contributo unificato e notifiche, a carico degli enti soccombenti in solido tra loro;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l. ammontano complessivamente ad € 810,69, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 350,00
▶ spese generali 15% (su € 350,00)	€ 52,50
▶ C.P.A. 4% (su € 402,50)	€ 16,10
▶ Iva 22% (su € 418,60)	€ 92,09
▶ contributo unificato e notifiche	€ 300,00

totale complessivo € 810,69.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di riconoscere, a favore di Tradefleet ,ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 864,00 in solido con il Comune di Domaso, dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n.5943/17 del 21.02.2017, depositata in Cancelleria il 23.02.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

  
IL SINDAGO  
Dott. Eligio Giardina

UFFICIO REGISTRO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE QUINTA

Rg 3623/14  
SPP6/15  
Rep 28/15

nella persona del dott. Edoardo Cacioni ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.°3623 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2014 posta in decisione all'udienza del giorno 18 novembre 2014

T R A

TRADEFLEET DEVELOPMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con avv.ti Luigi Matteo e Daniela Mattei giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma - Via Fabio Massimo n. 45 -  
attore

E

1. COMUNE DI OSTUNI (BR.), in persona del Sindaco pro-tempore, in Ostuni - Piazza della Libertà n. 68;  
convenuto contumace
2. COMUNE DI FERRARA, in persona del Sindaco pro-tempore, con avv.ti Edoardo Nannetti, Barbara Montini e Matilde Indelli giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Roma - Via Teulada n. 28;  
convenuto
3. COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR.), in persona del Sindaco pro-tempore, in Castiglione della Pescaia - Via V. Veneto n. 5 -  
convenuto contumace
4. COMUNE DI FURCI SICULO (ME.), in persona del Sindaco pro-tempore, in Furci Siculo - Via Roma n. 56 -  
convenuto contumace
5. COMUNE DI LETOJANNI (ME.), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato dal funzionario delegato dott. Alessandro Molteni giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Giudice di Pace in Roma - Via Teulada n. 28 -  
convenuto
6. COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore, con avv. Andrea Sansoni giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato ex lege in Roma - Via Teulada n. 28 -  
convenuto
7. COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro-tempore, con avv.ti Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzi, Marina Lotto, Paolo Bernardie e Paola Munari giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Padova - Via Tommaseo n. 60 -  
convenuto
8. ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, in Roma - Piazza del Campidoglio n. 1 -  
convenuta contumace
9. COMUNE DI NORGARÒ TORINESE (TO.), in persona del Sindaco pro-tempore, in Borgaro Torinese - Piazza Vittorio Veneto n. 12 -  
convenuto contumace
10. COMUNE DI TRAPANI, in persona del Sindaco pro-tempore, in Trapani - Piazza Vittorio Veneto snc -  
convenuto contumace
11. COMUNE DI CODOGNO (LO.), in persona del Sindaco pro-tempore, in Codogno - Via Vittorio Emanuele n. 4 -  
convenuto contumace
12. COMUNE DI TAORMINA (ME.), in persona del Sindaco pro-tempore, in Taormina - Corso Umberto n. 17 -  
convenuto contumace

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tradefleet Development s.r.l. conveniva in giudizio il Comune di Ostuni(BR.), il Comune di Ferrara, il Comune di Castiglione Della Pescaia (GR.), il Comune di Furci Siculo (ME.), il Comune di Letojanni (ME.), il Comune di Firenze, il Comune di Padova, Roma Capitale, il Comune di Norgaro Torinese (TO.), il Comune di Trapani, il Comune di Codogno (LO.), il Comune di Taormina (ME.) proponendo opposizione alla cartella di pagamento n. 02120130006368163, notificata da parte di Equitalia Nord s.p.a. quale concessionaria per la riscossione dei proventi tributari ed amministrativi per la provincia di Bolzano, in relazione a verbali d'accertamento elevati dalle polizie locali dei comuni in atti per violazioni del codice della strada. Con detta opposizione, Tradefleet Development s.r.l. riferiva di non aver mai ricevuto i verbali sottesi alla cartella de qua ritenendo, inoltre, illegittima la maggiorazione delle somme ed aggiungendo che svolgendo l'attività di noleggio di veicoli non poteva rispondere in solido con il trasgressore tenendo conto delle disposizioni degli artt. 84 e 196 del codice delle strada. Contumace il Comune di Ostuni(BR.), il Comune di Castiglione Della Pescaia (GR.), il Comune di Furci Siculo (ME.), Roma Capitale, il Comune di Borgaro Torinese (TO.), il Comune di Trapani, il Comune di Codogno (LO.) e il Comune di Taormina

(ME.), si costituivano il Comune di Ferrara, il Comune di Letojanni (ME.), il Comune di Firenze e il Comune di Padova che contestavano l'assunto attoreo producendo la propria rispettiva documentazione mentre il Comune di Furci Siculo, per produzione documentale dell'attore, risultava aver richiesto lo sgravio della cartella esattoriale. Questo Giudice, dopo l'esame della documentazione prodotta dalle parti costituite e delle argomentazioni dedotte, all'udienza del 18 novembre 2014 tratteneva la causa in decisione.

### MOTIVAZIONE

Preliminarmente, occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito deve essere disattesa; invero, per quanto risulta e dichiarato con l'atto di citazione la sede della società è in Roma e, pertanto, vi è la presunzione che i beni da sottoporre eventualmente a pignoramento siano presso la sede della suddetta società spettando, del resto, all'opposto provare che, al contrario, detti beni siano in altro luogo. Inoltre, parte attrice non tende a recuperare il momento di garanzia in quanto eccepisce la mancata notifica dei verbali e, pertanto, non certamente si può recuperare il momento di garanzia se non è stato notificato il verbale poiché ciò che non c'è non può essere oggetto di esame da parte del destinatario che, nel caso de quo, si limita a spiegare il motivo per il quale ritiene eventualmente inidonei i titoli esecutivi. Ciò premesso, occorre preliminarmente rilevare che il Comune di Furci Siculo (ME) ha proceduto alla richiesta di sgravio della cartella per quanto afferente la propria posizione e, pertanto, i relativi verbali dovranno essere stralciati dalla cartella. Per quanto afferisce la posizione del Comune di Ferrara, quest'ultimo ha provato per tabulas di aver notificato ritualmente i verbali n. 527467, n. 536344 e n. 536523 e quest'ultimo, addirittura, risulta essere stato estinto dall'attore. Passando a esaminare la posizione del Comune di Firenze, quest'ultimo ha provato di aver notificato ritualmente i verbali n. 1016554/T e n. 1001118/T sottesi alla cartella impugnata. Analogo principio deve essere applicato per il Comune di Letojanni (ME.). Infine, anche il Comune di Padova ha provato la ritualità della notifica del verbale n. K-7365916. Appare evidente, quindi, per quanto precede la posizione creditoria dei suddetti Comuni è tuttora sussistente dovendo disattendere l'eccezione di illegittimità circa la maggiorazione delle somme in quanto il principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2007 n. 3701, è stato superato da altra pronuncia della medesima Corte da ritenersi, a parere di questo Giudice, più consona all'interpretazione della legge; infatti, il principio di detta sentenza fa evidente riferimento all'art. 17 e non all'art. 27 della L. 689/1981. L'art. 17 della legge 689/81, infatti, per le sanzioni amministrative pecuniarie, prevede che l'autorità competente ricevuto il rapporto degli operanti emette l'ordinanza ingiunzione di pagamento qualora il trasgressore non abbia provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta e non abbia presentato ricorso; l'art. 203 C.d.S., al contrario, non prevede per le violazioni alle norme del codice della strada alcun rapporto da inoltrare ad altre autorità ai sensi dell'art. 17 legge 689/81 poiché il verbale stesso che (se non pagato in misura ridotta e se non impugnato) costituisce titolo esecutivo *in re ipsa* al fine di procedere alla riscossione coattiva. L'art. 203 C.d.S., quindi, deroga l'art. 17 e non l'art. 27 della legge 689/81. Inoltre, occorre evidenziare che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 308/1999 ha affermato che la maggiorazione riveste "carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale e richiedente la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento imputabile al debitore"; tale principio, quindi, pone una chiara differenziazione della "sanzione principale" (quella determinata ai sensi dell'art. 203/3° c. C.d.S.) da quella supplementare (le maggiorazioni) derivante dal ritardato pagamento dopo la formazione del titolo esecutivo. Del resto, la Suprema Corte rivedendo il principio di cui alla precedente sentenza ha statuito che il verbale deve essere assimilato all'ordinanza "... in quanto atto definitivo del procedimento sanzionatorio ..." con la conseguenza che "... qualora nel termine stabilito dalla legge l'interessato non accedeva né alla tutela amministrativa, né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplicava efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto ..." (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 12628 del 1998. Sezioni Unite n. 562 del 2000, n. 13872 del 24/09/2002) ... (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza del 22/10/2007 n. 22100). Infatti ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Inoltre, per la legge n. 689 del 1981, per l'art. 27, detta somma duplicata deve essere aumentata come stabilito in detto articolo. Si tratta, quindi, di aumenti *ex lege* che non possono non essere applicati allorché non vi è alcun provvedimento *ad hoc* dell'autorità amministrativa (*ibidem*) e, del resto, dovuti per specifici richiami legislativi (art. 206 del codice della strada). In relazione al fatto che la ricorrente riferisce di essere la società proprietaria dei mezzi e, pertanto, in caso di locazione di questi ultimi delle eventuali violazioni ne risponde il conducente in solido con il locatario, rileva questo Giudicante che se è pur vero l'assunto della ricorrente, quest'ultima avrebbe dovuto dichiarare tale propria posizione con apposita comunicazione all'ente impositore, come previsto dall'art. 386 del regolamento di attuazione del codice della strada essendo tale onere un preciso dovere del destinatario che ritiene di essere carente di legittimazione passiva, mentre non solo la ricorrente non ha proceduto in tal senso ma pur avendo ricevuto i verbali suddetti non ha impugnato questi ultimi. Appare evidente, pertanto, che l'ente resistente, peraltro non obbligato a conoscere o indagare circa l'attività del proprietario del veicolo, non è stato posto in condizioni di conoscere la reale situazione amministrativa del destinatario dei provvedimenti e, quindi, ha proceduto nel rispetto delle disposizioni vigenti ponendo l'onere del pagamento a carico del proprietario; ne consegue che tale eccezione non formulata con il ricorso amministrativo o giurisdizionale *illo tempore*, pur essendo obbligo del Giudice valutare quanto riferito, non può, però, comportare una valutazione positiva dell'eccezione considerando che la condotta tenuta dalla ricorrente non è stata conforme a quanto previsto dalle norme in materia di locazione di veicoli, come previsto dal codice della strada. Per quanto, invece, afferisce la posizione degli altri Comuni quali quello di Ostuni, Castiglione della Pescaia, di Roma Capitale, di Borgaro Torinese, di Trapani, di Codogno e di Taormina, gli stessi nulla hanno provato circa la regolarità della notifica dei verbali e, pertanto, si può far riferimento



*[Handwritten signature]*

G. 3623  
 princ  
 resist  
 sto a  
 dotte  
 nend  
 e vie  
 Giu  
 Ro



al principio per il quale "il difetto di notifica del verbale d'accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione." (Cass. Civ. sez. 1<sup>a</sup>, 8 gennaio 2003, n. 59). Per concludere, quindi, in virtù delle dedotte motivazioni l'importo della cartella di pagamento deve essere ridotto ad €2.101,25=. Spese come da dispositivo tenendo conto delle singole posizioni dei vari enti convenuti eccetto che per le spese del contributo unificato e notifica che viene posto in solido a carico dei Comuni soccombenti.

P. O. M.

il Giudice di Pace di Roma, sezione quinta, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02120130006368163 riducendo l'importo della stessa ad €2.101,25;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore del Comune di Ferrara, del Comune di Firenze e del Comune di Padova, delle spese di lite che si liquidano per ciascun ente in €250,00= oltre oneri di legge;
- compensa le spese del giudizio tra parte attrice ed il Comune di Letojanni (ME.) e di Furci Siculo (ME.);
- condanna il Comune di Ostuni (BR.), in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in €100,00= quale compenso professionale di avvocato oltre oneri di legge;
- il Comune di Castiglione Della Pescaia (GR.), in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in €150,00= quale compenso professionale di avvocato oltre oneri di legge;
- condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in €100,00= quale compenso professionale di avvocato, oltre oneri di legge;
- condanna il Comune di Borgaro Torinese (TO.), in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in €200,00= quale compenso professionale di avvocato oltre oneri di legge;
- condanna il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in €100,00= quale compenso professionale di avvocato oltre oneri di legge;
- condanna il Comune di Codogno (LO.), in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in €70,00= quale compenso professionale di avvocato oltre oneri di legge;
- condanna il Comune di Taormina (ME.), in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in €350,00= quale compenso professionale di avvocato oltre oneri di legge ponendo, le spese di lite per il contributo unificato e le notifiche pari ad €300,00= a carico dei medesimi enti soccombenti in solido tra loro.

Roma 30 dicembre 2014

IL GIUDICE DI PACE  
Dip. Giudice Pace  
*[Firma]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 13.1.15  
IL CANCELLIERE  
Alessandra Di Seria

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva  
a richiesta dell'Avv.

LUIGI MATTEO

**REPUBBLICA ITALIANA**

**in nome della Legge**

**COMANDIAMO**

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque  
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico  
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA, 04/03/2015

CANCELLIERE/FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Costanza Caratrone*



## RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Luigi Matteo (c.f. MTT LGU 62H12 I119L – P.Iva 09168350586), iscritto all'albo degli Avvocati presso il COA di Roma, con studio in Roma alla Via Fabio Massimo n. 45, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. quale difensore e domiciliatario della **Tradefleet Development s.r.l. (c.f. 08767341004)** per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c.

### NOTIFICO A

- 1) Comune di Ostuni, in persona del Sindaco p.t., mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [avvocatura@cert.comune.ostuni.br.it](mailto:avvocatura@cert.comune.ostuni.br.it), estratto dall'elenco web <https://pst.giustizia.it> per la Pubblica Amministrazione
- 2) Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del Sindaco p.t., mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it), estratto dall'elenco web <http://www.indicepa.gov.it> per la Pubblica Amministrazione
- 3) Comune di Borgaro Torinese, in persona del Sindaco p.t., mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it), estratto dall'elenco web <http://www.indicepa.gov.it> per la Pubblica Amministrazione
- 4) Comune di Trapani, in persona del Sindaco p.t., mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [sindaco@pec.comune.trapani.it](mailto:sindaco@pec.comune.trapani.it), estratto dall'elenco web <http://www.indicepa.gov.it> per la Pubblica Amministrazione
- 5) Comune di Codogno, in persona del Sindaco p.t., mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.codogno.lo.it](mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it), estratto dall'elenco web <http://www.indicepa.gov.it> per la Pubblica Amministrazione
- 6) Comune di Taormina, in persona del Sindaco p.t., mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.taormina.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.taormina.me.it), estratto dall'elenco web <http://www.indicepa.gov.it> per la Pubblica Amministrazione

copia informatica per immagine della sentenza n. 996/15 del Giudice di Pace di Roma (denominata "sentenza.pdf") depositata il 13.1.2015 e munita di formula esecutiva in data 4.3.2015, mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla PEC mittente [luigimatteo@ordineavvocatiroma.org](mailto:luigimatteo@ordineavvocatiroma.org) iscritta al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) con ricevuta completa.

### DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio iscritto al Ruolo Generale n. **3623/14** presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma

### ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, della L. 53/94 e dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005, nonché ai sensi dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. Luigi Matteo attesto che la copia informatica per immagine dell'atto notificato (file: "sentenza.pdf") è conforme alla copia analogica dalla quale è estratta.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici: 1) sentenza n. 996/15 del Giudice di Pace di Roma (file: sentenza.pdf).

Roma, 12 gennaio 2017

Avv. Luigi Matteo

Luigi Matteo \_\_\_\_\_ Avv. Luigi Matteo Via Fabio Massimo 45 00192  
Roma tel. 06.32652127 - fax 063236009 e-mail: matteoavv@yahoo.it



Protocollo Generale  
N° 708 del 12/01/2017 16:17

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

"AVV. LUIGI MATTEO"

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
III SERVIZIO AFFARI LEGALI	16/01/2017	17/01/2017	Protocollo	COMPETENZA
AREA AMMINISTRATIVA	12/01/2017	17/01/2017	Protocollo	COMPETENZA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	13/01/2017	13/01/2017	Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		relata di notifica.pdf.p7m
		sentenza.pdf
		TestodelMessaggio.html

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017


Taormina \_\_\_\_\_

  
Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina \_\_\_\_\_

*S. 996/15*      *Proc. 808/17*  
Il Responsabile      *€ 860,69*  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto  


# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 64/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 996/15 del 30.12.2014 emessa nel giudizio TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l. ed i Comuni di OSTUNI (BR), FERRARA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), FURCI SICULO (ME), LETOJANNI (ME), FIRENZE, PADOVA, ROMA CAPITALE, NORGARO TORINESE (TO), TRAPANI, CODOGNO (LO) e TAORMINA.**

Considerato che in data 12/01/2017, prot. com.le n. 708, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 996/15 - R.G. n. 3623/14 - del 30/12/2014, depositata in cancelleria il 13/01/2015, con cui il Giudice di Pace di ROMA

- a) ha accolto parzialmente il ricorso della TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l.;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge ed € 300,00 per contributo unificato e notifiche, a carico degli enti soccombenti in solido tra loro

ATTESO che:

- le spese di lite da rifondere alla TRADEFLEET DEVELOPMENT S.r.l. ammontano complessivamente ad € 810,69, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 350,00
▶ spese generali 15% (su € 350,00)	€ 52,50
▶ C.P.A. 4% (su € 402,50)	€ 16,10
▶ Iva 22% (su € 418,60)	€ 92,09
▶ contributo unificato e notifiche	€ 300,00

**totale complessivo € 810,69.**



**VISTO ed ACCERTATO**

di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 810,69 scaturenta dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 996/15 del 30.12.2014, depositata in Cancelleria il 13.01.2015;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda





Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*

IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*

---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

